



COMUNE DI  
SAN GIORGIO DI PIANO

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA COMUNALE  
SULLA PUBBLICITA' E PER  
L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO  
DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 42 DEL 23.5.1995  
CONTROLLATA DAL CO.RE.CO. IN DATA 5.6.1995 CON ATTO N. 20090.

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N° 48 DEL 02/07/2015.  
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N.° 4 DEL 04/02/2016

- ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI
- ART. 2 - ISTITUZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 4 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE
- ART. 5 - MODALITA' PER L'ESPOSIZIONE O L'EFFETTUAZIONE DI DETERMINATE FORME PUBBLICITARIE
- ART. 6 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA
- ART. 7 - SOGGETTO PASSIVO
- ART. 8 - MODALITA' DI APPLICAZIONE
- ART. 9 - DICHIARAZIONE
- ART. 10 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA
- ART. 11 - FUNZIONARIO RESPONSABILE
- ART. 12 - RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO
- ART. 13 - RISCOSSIONE COATTIVA
- ART. 14 - RIMBORSI
- ART. 15 - PUBBLICITA' ORDINARIA
- ART. 16 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI
- ART. 17 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI
- ART. 18 - PUBBLICITA' VARIA
- ART. 19 - RIDUZIONI DELL'IMPOSTA
- ART. 20 - ESENZIONE DELL'IMPOSTA
- ART. 21 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
- ART. 22 - SOGGETTI PASSIVI
- ART. 23 - TARIFFE
- ART. 24 - RIDUZIONI DEL DIRITTO
- ART. 25 - ESENZIONE DEL DIRITTO

ART. 26 - MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 27 - SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI

ART. 28 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 29 - DISPOSIZIONI FINALI

## DISPOSIZIONI GENERALI

### ART.1.

#### **AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni e del relativo diritto, contenuta nel Decreto Legislativo 15 novembre 1993 nr. 507 e, anche mediante invio ad altri regolamenti comunali, stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità e quant'altro richiesto dall'art. 3, comma 3, del decreto Legislativo precitato.

2. Agli effetti del presente Regolamento, per "imposta" e per "diritto" s'intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Decreto citato nel comma 1.

### ART.2.

#### **ISTITUZIONE DEL SERVIZIO**

1. E' istituito nel Comune di San Giorgio di Piano, il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni:

2. Il servizio è affidato in concessione ai sensi del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 nr. 507.

### ART. 3.

#### **AMBITO DI APPLICAZIONE**

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni, in qualsiasi modo siano eseguite nell'ambito del territorio comunale, sono soggette rispettivamente ad una imposta o al pagamento di un diritto a favore del Comune di San Giorgio di Piano.

### ART.4.

#### **CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE**

A norma dell'art. 2 del Decreto Legislativo 15.11.93 nr. 507 il Comune di San Giorgio di Piano appartiene alla Classe V, avendo una popolazione residente di nr. 8512 abitanti alla data del 31/12/2015.

Le tariffe di imposta previste nel presente regolamento sono pertanto riferite a Comuni di tale classe.

**ART. 5**  
**MODALITA' PER L'ESPOSIZIONE O L'EFFETTUAZIONE DI DETERMINATE**  
**FORME PUBBLICITARIE.**

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, targhe standardi, globi e altri mezzi, deve essere presentata a norma del regolamento, apposita domanda al Signor Sindaco del Comune di San Giorgio di Piano, al fine di ottenere la relativa autorizzazione.

2. Il Sindaco, può limitare o vietare determinate forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse.

Restano salve le disposizioni in materia previste dal vigente codice della strada.

3. E' consentita la distribuzione e non il lancio di manifesti o altro materiale pubblicitario. E' vietato l'abbandono del materiale pubblicitario (volantini, stampati, etc) di natura commerciale sulla pubblica via ed in spazi adiacenti alle proprietà private, l'apposizione dello stesso sui veicoli in sosta negli spazi pubblici ed in ogni caso la distribuzione con modalità diverse dalla consegna a mani, dall'inserimento nelle buchette postali e nei contenitori eventualmente a tale scopo predisposti dai privati all'ingresso delle abitazioni o dall'amministrazione pubblica.

3 bis. L'attività di distribuzione nei casi consentiti, potrà essere realizzata solo previo pagamento dell'imposta di cui alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale ed a seguito di preventiva comunicazione da inoltrarsi presso il Referente di zona per pubblicità temporanea e pubbliche affissioni, almeno tre giorni prima rispetto alla data di svolgimento.

4. (*cassato*)

5. Per maggiori dettagli sui comportamenti vietati si rimanda anche all'art.10 del Regolamento di Polizia Urbana e rurale approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 23 del 28/04/2011 e s.m.i.

**ART. 6**

**PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, è soggetta all'imposta sulla pubblicità.

1 bis. L'imposta non è comunque dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, se la superficie complessiva delle stesse non supera i 5 metri quadrati.

Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore a 5 metri quadrati l'imposta è dovuta per l'intera superficie. In caso di pluralità di insegne l'esenzione è riconosciuta nei limiti di superficie di 5 metri quadrati.

2. Ai fini dell'imposta si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

3. Le tariffe relative all'imposta sulla pubblicità sono determinate con apposita delibera di Giunta Comunale.

## **ART. 7**

### **SOGGETTO PASSIVO**

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio viene diffuso.

2. E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi in oggetto della pubblicità.

## **ART. 8**

### **MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA**

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

4. Per mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

5. I festoni di bandierine e simili, nonchè i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibile al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base: le riduzioni non sono cumulabili.

7. Qualora la pubblicità ordinaria effettuata con veicoli venga svolta in forma luminosa o illuminata la relativa imposta è maggiorata del 100%.

8. (*cassato*)

## **ART. 9**

### **DICHIARAZIONE**

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 7 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione deve essere presentata nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata con conseguente nuova disposizione: è fatto d'obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta: tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, la pubblicità con veicoli e la pubblicità con pannelli luminosi, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1<sup>a</sup> gennaio dell'anno in cui è stata accertata, per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

## **ART. 10**

### **PAGAMENTO DELL'IMPOSTA**

1. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione al suo concessionario, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione di cui all'art.9.

2. (*cassato*)

## **ART.11**

### **FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Nel caso di gestione diretta, il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

## **ART. 12**

### **RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO**

1. Gli avvisi di accertamento (in rettifica o d'ufficio) devono essere notificati, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche, l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni, entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

## **ART. 13**

### **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso un provvedimento di sospensione, coattivamente mediante notifica, al contribuente, del titolo esecutivo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

## **ART. 14**

### **RIMBORSI**

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di 180 giorni.

## **ART. 15**

### **PUBBLICITA' ORDINARIA**

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta si applica per anno solare e per ogni metro quadrato di superficie, secondo quanto indicato all'art. 8 del presente regolamento.

2. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti o simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica



l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti, nella misura e con le modalità di cui sopra.

3. Per le fattispecie pubblicitarie, escluse quelle effettuate mediante affissioni dirette, che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione l'imposta pari ad un decimo di quella prevista.

4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%, per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100%.

## **ART. 16**

### **PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI**

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulle pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 15 comma 1, per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 15 comma 4.

2. L'imposta è dovuta per i veicoli adibiti ad uso pubblico per i quali il Comune di San Giorgio di Piano ha rilasciato la licenza di esercizio.

3. Per i mezzi adibiti a servizi di linea interurbana che iniziano o terminano la corsa nel Comune di San Giorgio di Piano l'imposta è dovuta nella misura ridotta del 50%.

4. L'imposta è altresì dovuta per i veicoli adibiti ad uso privato il cui proprietario abbia la residenza anagrafica o la sede nel Comune di San Giorgio di Piano.

5. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune di San Giorgio di Piano qualora vi abbia sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero vi siano domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1<sup>a</sup> gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, abbiano in dotazione detti veicoli. L'imposta dovuta è in questo caso determinata a seconda della portata degli autoveicoli.

6. Per i veicoli circolanti con rimorchio l'imposta è raddoppiata.

7. Per i veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della regione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta su qualsiasi automezzo.

**ART. 17**  
**PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI**

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare.
2. Per la pubblicità di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, l'imposta pari ad un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità di cui sopra effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione. Qualora tale pubblicità abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica l'imposta giornaliera pari alla metà di quella prevista.

**ART. 18**  
**PUBBLICITA' VARIA**

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'art. 15 comma 1 del presente regolamento.
2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, i manifestini, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita.
3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, l'imposta è pari alla metà di quella prevista per gli aeromobili.
4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persona circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.
5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, l'imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione.

## **ART. 19**

### **RIDUZIONI DELL'IMPOSTA**

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa e festeggiamenti patriottici, religiosi, spettacoli viaggianti e di beneficenza.

## **ART. 20**

### **ESENZIONE DELL'IMPOSTA**

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, quando si riferiscano all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di una superficie non superiore a un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferiscano alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione di battelli di cui all'art. 16 del presente regolamento;

g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;

l) il materiale pubblicitario in ogni sua forma sia per le attività istituzionali dell'Unione Reno Galliera da essa svolte in via esclusiva o non esclusiva nell'ambito del territorio dei Comuni afferenti all'Unione Reno Galliera.

## **ART. 21**

### **SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali e comunque prive di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

La superficie degli impianti adibiti alle pubbliche affissioni non deve essere inferiore a mq. 63,60, corrispondenti a mq. 12,00 per ogni mille abitanti; quali risultano dai dati ufficiali dell'Istituto Centrale di Statistica relativi all'ultimo censimento Istat del 20.10.91.

La Giunta Comunale è delegata a modificare la superficie degli impianti ove occorra, con l'osservanza delle disposizioni di cui sopra.

La superficie degli impianti è così determinata:

1) IMPIANTI PUBBLICI DA DESTINARE ALLE AFFISSIONI DI NATURA ISTITUZIONALE, SOCIALE O COMUNQUE PRIVE DI INTERESSE ECONOMICO

MQ.14

2) IMPIANTI DA DESTINARE ALLE AFFISSIONI DI NATURA COMMERCIALE

MQ.52

3) IMPIANTI DA ATTRIBUIRE A SOGGETTI PRIVATI

MQ. 5

**ART. 22****SOGGETTI PASSIVI**

Il diritto, comprensivo dell'imposta, è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.

**ART.23****TARIFFE**

1. (*cassato*)

2. (*cassato*)

3. (*cassato*)

4. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 10 del presente regolamento; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dell'art. 13.

5. La tariffa relativa al diritto sulle pubbliche affissioni è determinata con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

**ART. 24****RIDUZIONI DEL DIRITTO**

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

a) per manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 della legge 507 del 15.11.93;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi e spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari.

## **ART. 25**

### **ESENZIONI DEL DIRITTO**

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del suo territorio;
- aa) i manifesti che, pur riportando anche l'indicazione di soggetti diversi dal Comune, riguardano le attività istituzionali del Comune, e sempreché l'affissione degli stessi sia richiesta dal Comune medesimo;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Provincie in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali ed amministrativi;
- f) i manifesti per le attività istituzionali dell'Unione Reno Galliera da essa svolte in via esclusiva o non esclusiva nell'ambito del territorio dei Comuni afferenti all'Unione Reno Galliera.

## **ART. 26**

### **MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI**

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo dell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a 10 giorni della data della richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al Committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta di affissione. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
5. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

6. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

7. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di tipo commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.

8. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono e il registro cronologico delle commissioni.

## **ART. 27**

### **SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI**

Le sanzioni tributarie sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge e si applicano a carico del soggetto che dispone del mezzo pubblicitario e, in solido, a carico dei soggetti indicati nell'art.6, comma 2, del D.Lgs. n.507/93.

## **ART. 28**

### **SANZIONI AMMINISTRATIVE**

1. Per le violazioni delle norme stabilite dal Comune in esecuzione del presente regolamento, è prevista una sanzione pecuniaria da € 103,29 a € 1.032,91. Si applicano le norme contenute nella legge n. 689 del 24/11/1981, e dal Regolamento di polizia urbana e rurale approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 23 in data 28/04/2011 e s.m.i.. Per i mezzi pubblicitari abusivi sono altresì applicabili le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'art. 24 del D.Lgs. 507/93.

2. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio dell'impiantistica comunale.

## **ART. 29**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il presente regolamento sostituisce ed abroga ad ogni effetto di legge il precedente regolamento, deliberato in applicazione dell'abrogato D.P.R. 26.10.72 nr. 639 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il presente regolamento, una volta esecutivo, ai sensi dell'art. 46 della L. 8.6.90 nr. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

3. Per quanto non disposto dal presente regolamento si richiamano le disposizioni contenute nel decreto legislativo nr. 507 del 15.11.93 e successive modificazioni ed integrazioni.